

Parti

Ricorrente: Stroy trans EOOD

Convenuto: Direktor na Direktsia «Obzhalvane I upravlenie na izpalnenieto» — Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Administrativen sad — Varna — Interpretazione dell'articolo 203 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1) — Diritto di detrarre l'IVA a monte — Imposta dovuta in quanto indicata in fattura, nonostante la mancata cessione o il mancato pagamento dell'oggetto della fattura — Prova dell'effettiva realizzazione di una cessione di merci — Accertamento fiscale nei confronti del fornitore diretto del soggetto passivo che non comporta la rettifica dell'imposta

Dispositivo

1) *L'articolo 203 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, dev'essere interpretato nel senso che:*

— *l'imposta sul valore aggiunto indicata in una fattura da un soggetto è da esso dovuta indipendentemente dall'esistenza effettiva di un'operazione imponibile;*

— *dal solo fatto che l'amministrazione tributaria non abbia rettificato, in un avviso di accertamento in rettifica indirizzato all'emittente di tale fattura, l'imposta sul valore aggiunto da esso dichiarata, non si può dedurre che tale amministrazione abbia riconosciuto che detta fattura corrispondeva a un'operazione imponibile effettiva.*

2) *I principi di neutralità fiscale, di proporzionalità e del legittimo affidamento devono essere interpretati nel senso che non ostano a che il destinatario di una fattura si veda negare il diritto a detrarre l'imposta sul valore aggiunto a monte a causa dell'assenza di un'operazione imponibile effettiva, anche se, nell'avviso di accertamento in rettifica indirizzato all'emittente di tale fattura, l'imposta sul valore aggiunto dichiarata da quest'ultimo non è stata rettificata. Se, tuttavia, tenuto conto di evasioni o irregolarità commesse da tale emittente o a monte dell'operazione dedotta a fondamento del diritto alla detrazione, tale operazione è considerata come non effettivamente realizzata, si deve dimostrare, alla luce di elementi oggettivi e senza esigere dal destinatario della fattura verifiche alle quali non è tenuto, che tale destinatario sapeva o avrebbe dovuto sapere che detta operazione si inseriva nel quadro di un'evasione dell'imposta sul valore aggiunto, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.*

(¹) GU C 80 del 17.3.2012.

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 31 gennaio 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Administrativen sad Varna — Bulgaria) — LVK — 56 EOOD/Direktor na Direktsia «Obzhalvane I upravlenie na izpalnenieto» — Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite

(Causa C-643/11) (¹)

(Fiscalità — IVA — Direttiva 2006/112/CE — Principio della neutralità fiscale — Diritto alla detrazione — Diniego — Articolo 203 — Indicazione dell'IVA sulla fattura — Esigibilità — Sussistenza di un'operazione imponibile — Valutazione identica nei confronti dell'emittente della fattura e del suo destinatario — Necessità)

(2013/C 86/09)

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Administrativen sad Varna

Parti

Ricorrente: LVK — 56 EOOD

Convenuto: Direktor na Direktsia «Obzhalvane I upravlenie na izpalnenieto» — Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Administrativen sad — Varna — Interpretazione della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1) — Diritto alla detrazione dell'IVA pagata a monte — Prove dell'esistenza del fatto generatore — Prassi dell'amministrazione fiscale che rifiuta di concedere il diritto alla detrazione dell'IVA all'acquirente di una fornitura di beni imponibile, a causa dell'assenza di documenti giustificativi dell'effettiva cessione, nonostante l'accertamento dell'esigibilità dell'imposta a livello del fornitore

Dispositivo

1) *L'articolo 203 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, dev'essere interpretato nel senso che:*

— *l'imposta sul valore aggiunto indicata da un soggetto in una fattura è dovuta dal medesimo indipendentemente dall'effettiva sussistenza di un'operazione imponibile;*

— *dal solo fatto che l'amministrazione tributaria non abbia rettificato, in un avviso di accertamento in rettifica inviato a colui che ha emesso tale fattura, l'imposta sul valore aggiunto dichiarata da quest'ultimo non si può dedurre che detta amministrazione abbia riconosciuto che tale fattura corrispondeva ad un'effettiva operazione imponibile.*

2) Il diritto dell'Unione dev'essere interpretato nel senso che gli articoli 167 e 168, lettera a), della direttiva 2006/112 nonché i principi della neutralità fiscale, della certezza del diritto e della parità di trattamento non ostano a che al destinatario di una fattura sia negato il diritto di detrarre l'imposta sul valore aggiunto a monte, a causa della mancanza di un'effettiva operazione imponibile, anche qualora, nell'avviso di accertamento in rettifica inviato all'emittente di tale fattura, l'imposta sul valore aggiunto dichiarata da quest'ultimo non sia stata rettificata. Se tuttavia, tenuto conto di evasioni o di irregolarità commesse da detto emittente o a monte dell'operazione invocata a fondamento del diritto a detrazione, tale operazione si considera non effettivamente avvenuta, si deve, alla luce di elementi oggettivi e senza esigere dal destinatario della fattura verifiche che non gli incombono, dimostrare che tale destinatario sapeva o avrebbe dovuto sapere che detta operazione si iscriveva in un'evasione dell'imposta sul valore aggiunto, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.

(¹) GU C 80 del 17.3.2012.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Krajský súd v Prešove (Slovacchia) il 6 novembre 2012 — Spoločenstvo vlastníkov bytov MYJAVA/Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

(Causa C-496/12)

(2013/C 86/10)

Lingua processuale: lo slovacco

Giudice del rinvio

Krajský súd v Prešove

Parti

Ricorrente: Spoločenstvo vlastníkov bytov MYJAVA

Convenuta: Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

Questioni pregiudiziali

- 1) Se le disposizioni di direttive dell'Unione europea, quali la direttiva 1999/44/CE (¹) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo, la direttiva 85/374/CEE (²) del Consiglio del 25 luglio 1985 relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi, nonché altre direttive volte alla tutela dei consumatori, debbano essere interpretate nel senso che beneficiano della stessa protezione garantita ai consumatori anche le persone giuridiche allorché, nei contratti soggetti a tali direttive, agiscono per fini che non rientrano nell'ambito della loro attività commerciale o professionale.
- 2) Se le disposizioni di direttive dell'Unione europea, quali la direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,

del 25 maggio 1999, su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo, la direttiva 85/374/CEE del Consiglio del 25 luglio 1985 relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi, debbano essere interpretate nel senso che è ad esse contraria una norma di diritto nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, la quale, allorché è accertato un vizio della merce consegnata, limita il diritto a chiedere il rimborso, quale è l'azione di ripetizione dell'indebitito, solo al periodo a decorrere dall'ultima lettura del contatore dell'acqua difettosa, effettuata prima della presentazione della richiesta.

(¹) GU L 171, pag. 12.

(²) GU L 210, pag. 29.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italia) il 19 dicembre 2012 — Loredana Napoli/Ministero della Giustizia — Dipartimento Amministrazione Penitenziaria

(Causa C-595/12)

(2013/C 86/11)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Parti nella causa principale

Ricorrente: Loredana Napoli

Convenuto: Ministero della Giustizia — Dipartimento Amministrazione Penitenziaria

Questioni pregiudiziali

- 1) se l'art. 15 della direttiva 2006/54/CE (¹) (rientro dal congedo di maternità) sia applicabile alla frequenza di un corso di formazione professionale inerente ad un rapporto di lavoro, e debba venire interpretato nel senso che, al termine del periodo di congedo, la lavoratrice ha il diritto di essere riammessa al medesimo corso ancora in svolgimento, ovvero se possa essere interpretato nel senso che la lavoratrice può essere iscritta ad un corso successivo, anche se incerto perlomeno nel quando;
- 2) se l'art. 2, comma 2, lett. c), della direttiva 2006/54/CE, che reputa discriminatorio qualsiasi trattamento meno favorevole per ragioni collegate al congedo di maternità, debba essere interpretato nel senso di assicurare alla lavoratrice una protezione assoluta, e non comprimibile in forza di divergenti interessi, contro qualsivoglia disuguaglianza di carattere sostanziale (Corte di giustizia, sentenza del 30 aprile 1998, nel procedimento 136/95, Thibault), così da ostare ad una